



536/2024

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la
seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **78562**/pensioni civili del
registro di Segreteria,

TRA

il Sig. **XX** (C.F. OMISSIS), nato ad
OMISSIS, il OMISSIS, residente in OMISSIS (OMISSIS), in
OMISSIS, rappresentato
e difeso in proprio, che dichiara di voler ricevere
tutte le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla
legge afferenti al presente giudizio agli indirizzi
pec: OMISSIS e fax
OMISSIS;
ricorrente -

CONTRO

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale -

(CF: 80078750587), con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21 - in persona del Presidente *pro tempore* rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Filippo Mangiapane (codice fiscale: MNGFPP64T25F158Q, *P.e.c. avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it*), con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29, giusta procura generale alle liti per atto del Notaio Dott. Paolo Castellini in Roma, rep. 80974, Rogito n.21569 del 21/7/2015, e che dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del dlgs 26 agosto 2016, n. 174, di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti al presente procedimento all'indirizzo *p.e.c. avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it*; *resistente*;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza dell'13 marzo 2024, celebrata con l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola Venanzini, il ricorrente in proprio, Avv. XX, e l'Avv. Filippo Mangiapane per l'I.N.P.S.;

FATTO

1. Il ricorrente agisce, in proprio, quale titolare di reversibilità delle pensioni INPS (gestione ex

INPDAP), iscrizione n. OMISSIS e n. OMISSIS in virtù

della pensione della propria moglie YY , al fine di ottenere la declaratoria di

irripetibilità della somma di euro 5.332,00 - previo annullamento (recte: disapplicazione) del

provvedimento RK 2 68955901330-2 in data 8 luglio 2019

con il quale l'INPS (di Napoli - Vomero) ha

rideterminato l'importo della pensione n. 06300571

categoria SDAI sulla base della comunicazione dei

redditi per l'anno 2017 (recte 2016) (all. 01),

notificato in data 31.7.2019 a mezzo raccomandata, in

forza del quale è stato disposto il recupero della

predetta somma, per quanto asseritamente corrisposto

in eccedenza rispetto ai limiti di cumulabilità dei

redditi posseduti, di cui alla tabella F, allegata al

l. n. 335 del 1995, da febbraio 2017 a novembre 2019,

mediante 30 trattenute mensili sulla pensione a

decorrere dal mese di settembre 2019, nonché avverso

il rigetto (nella forma del silenzio-rigetto) del

ricorso amministrativo

1.1 In punto di diritto:

I. eccepisce la violazione della l. n. 241 del 1990 e

dell'art. 24 Cost. per mancata indicazione del totale

della pensione superstiti-n. 17362017R - e di quello

della pensione che avrebbe dovuto percepire in base al

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

reddito, con conseguente impossibilità di verificare l'esattezza dei calcoli mediante i quali è stata determinata la somma da recuperare, e se è stata applicata la clausola di salvaguardia di cui alla circolare Inps 234/1995;

II. eccepisce la violazione della l. n. 355 del 1995 in relazione alla erronea indicazione dell'importo dei redditi diversi, da cui non è stato detratto il reddito della prima casa;

III. eccepisce la mancata indicazione del giudice competente a ricevere il ricorso avverso il provvedimento;

IV. eccepisce che le rate della pensione ai superstiti sono state già ridotto di euro 1.367.85 con rate mensili di euro 124.35.

1.2. In conclusione, chiede:

I. la sospensione cautelare del provvedimento impugnato;

II. di dichiarare l'irripetibilità della somma richiesta dall'I.N.P.S. pari ad euro 5.332.72 di cui al provvedimento impugnato;

III. in subordine, di dichiarare non dovuto il recupero della predetta somma e dichiarare dovuta alla somma da rimborsare all'I.N.P.S. di euro

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

1.434,80 o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, con vittoria di spese diritti ed onorari.

2. Con comparsa di costituzione, l'INPS:

a. ha rappresentato che il debito in oggetto è stato accertato in seguito ad un'operazione di verifica reddituale delle prestazioni della Gestione Pubblica operata dall'I.N.P.S. in maniera massiva e centralizzata, ai sensi dell'art. 13, comma 2, l. n. 412 del 1991;

b. ha esposto che la verifica ha riguardato il rispetto dei limiti cui alla tabella F, allegata alla l. n. 335 del 1995, secondo le modalità operative di cui alla circolare Inps n. 47 del 16 marzo 2018 e al messaggio Hermes n. 1887 del 16 maggio 2019;

c. nel caso di specie, detti limiti reddituali sarebbero stati superati;

d. la procedura sarebbe stata eseguita in maniera corretta;

e. il recupero è obbligatorio.

2.3 In conclusione, chiede:

I. di rigettare il ricorso e la connessa istanza cautelare, per l'effetto ritenere e dichiarare il diritto dell'Inps di ritenere le somme fin qui accantonate;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

II. in subordine e salvo gravame, di ritenere ed accertare la non debenza di interessi e rivalutazione sull'eventuale restituzione dei ratei trattenuti;

III. in ulteriore, subordine dichiarare dovuti i soli interessi a decorrere dalla domanda giudiziale.

3. In esito alla camera di consiglio del 18 febbraio 2021, con ordinanza n. 46/2021 in data 4 marzo 2021 è stata rigettata l'istanza cautelare per assenza del *periculum in mora*.

4. In esito all'udienza dell'11 ottobre 2023, questo giudice, con ordinanza in data 12 ottobre 2023, n. 144/2023, preso atto che l'I.N.P.S., non aveva ottemperato all'obbligo ex art. 155, comma 3, c.g.c. di depositare il fascicolo amministrativo della parte ricorrente, e che occorreva, quindi, reiterare l'ordine di deposito di detto fascicolo, ordinava all'I.N.P.S. di depositare il fascicolo amministrativo e una relazione illustrativa che fornisse dettagliata evidenza, esponendo anche i relativi conteggi, delle verifiche operate dall'Istituto e fissava per la prosecuzione del giudizio l'udienza odierna.

5. In data 9 febbraio 2024 parte ricorrente depositava note d'udienza con cui, richiamata la recentissima sentenza favorevole n. 565 del 2023, resa *inter partes* da questa Sezione su identica fattispecie, ribatteva

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

alle argomentazioni di controparte e ribadiva le conclusioni rassegnate nel ricorso.

6. In data 14 febbraio 2024 l'I.N.P.S. effettuava l'adempimento istruttorio depositando un breve messaggio telematico e documentazione.

7. Nel corso dell'udienza pubblica odierna, i difensori presenti delle parti si sono richiamati, come da verbale, agli scritti già versati in atti, ed hanno ribadito le eccezioni e le conclusioni già rassegnate per iscritto. Sentiti gli interventi delle parti e le loro repliche, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo, letto al termine dell'udienza, riportato in calce.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.

2. Il ricorrente agisce al fine di ottenere la declaratoria di irripetibilità della somma di euro 5.332,00 - previo annullamento (recte: disapplicazione) del provvedimento RK 2 68955901330-2 in data 8 luglio 2019 con il quale l'INPS (- Napoli - Vomero) ha rideterminato l'importo della pensione n. 06300571 categoria SDAI sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2017 (all. 01), in forza del quale è stato disposto il recupero della predetta

somma, per quanto asseritamente corrisposto in eccedenza rispetto ai limiti di cumulabilità dei redditi posseduti, di cui alla tabella F, allegata al l. n. 335 del 1995 da febbraio 2017 a novembre 2019.

3. Giova evidenziare che su identico *thema decidendum*, tra le stesse parti, per diverse annualità, si è già pronunciata, in senso favorevole al ricorrente, questa Sezione con la sentenza in data 7.9.2023, n. 565, dalle cui argomentazioni e conclusioni questo giudice non rileva motivi per discostarsi e che pertanto ad esse si fa rinvio.

4. Invero, la questione riguarda i limiti per l'I.N.P.S. nel procedere al recupero dell'indebito pensionistico determinatosi a seguito della rideterminazione della pensione indiretta (di reversibilità), ai sensi della tab. F di cui all'art. 1, comma 41, l. n. 335 del 1995.

5. In primo luogo, va evidenziato che la fattispecie esula dall'ambito di applicazione dell'art. 206 D.P.R. n. 1092 del 1973, in quanto l'indebito non deriva da revoca o modifica del provvedimento di pensione liquidato in via definitiva ai sensi degli artt. 204 e 205 dello stesso D.P.R..

6. In secondo luogo, va premesso che in tema di indebito pensionistico relativamente all'applicazione

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

della ripetuta tab. F, le SS.RR. di questa Corte nella sentenza n. 4/QM/2008 hanno affermato: *"in materia di recupero di ratei pensionistici indebitamente erogati per superamento dei limiti di reddito di cui all'art. 1, comma 41 della legge 335/1996-Tabela F, va applicata con ogni conseguenza di legge, la normativa di cui all'art 13, c. 2 della L. 412/1991, l'art. 9, della legge n. 428/1985 e l'art. 5 del D.P.R. n. 429/1986"*.

6.1 La disposizione dell'art. 13, comma 2, l. n. 412 del 1991, stabilisce che *"l'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza"*.

La giurisprudenza di legittimità ha, poi, chiarito che:

a. *"La norma, () non ha riguardo (solo) al momento della conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione, ma ad un'attività di "verifica", ovverosia di controllo organizzato sul rapporto tra prestazioni ed entrate, con riferimento alla moltitudine di persone che godono di diritti pensionistici dipendenti dai rispettivi redditi.*

Il dato letterale fa poi riferimento ad una verifica da effettuare "annualmente", ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre), e ad un "anno successivo" entro cui deve procedersi al recupero. Il significato dell'avverbio ("annualmente") è plurimo e fondante dell'intera disciplina. Esso non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale (a quo) del successivo termine ("entro l'anno successivo") il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto" (cfr. Cass. civ., sez. lav., 8.2.2019, n.3802);

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

b. "L'art. 13, comma 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla "verifica" e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero" (Cass. civ., sez. lav., 23.11.2020, n. 26601, che richiama Cass. civ., n. 3802 del 2019 cit.; id., 5.12.2019, n. 31832; 6.12.2019, n. 31949; sez. VI, 19.8.2020, nn. 17266 e 17269; sez. lav., 20.5.2021, n. 13918).

7. Ciò posto, risulta dirimente la verifica della tempestività dell'azione di recupero dell'indebito contestato al ricorrente, in quanto come evidenziato

dall'attore in memoria (depositata in data 9 febbraio 2024), l'INPS ha proceduto tardivamente a rideterminare il trattamento pensionistico di reversibilità ad esso spettante, pur essendo l'Istituto in possesso dei parametri reddituali richiesti per l'applicazione delle percentuali di riduzione di legge.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

7.1 Infatti, premesso che quelli qui di interesse sono i redditi percepiti nell'anno 2016 (e oggetto di dichiarazione nell'anno 2017), come risulta dal provvedimento censurato, l'I.N.P.S. ha rilevato i redditi dalla dichiarazione (mod Unico2017 redditi 2016). Sicché è acclarato che nel caso di specie, il ricorrente ha tempestivamente comunicato all'Agenzia delle Entrate con il modello Unico2017. Ed è pacifico che l'I.N.P.S. era in possesso dei redditi dall'Istituto erogati al ricorrente a titolo di pensione di reversibilità nel 2016.

Pertanto, la contestazione avrebbe dovuto essere notificata al ricorrente entro il 31.12.2018, quale termine dell'anno successivo (2017) a quello in cui doveva essere ultimata la verifica dei redditi dell'anno 2016.

7.2 A conferma, si deve rilevare che l'I.N.P.S., pur sollecitato con ordinanza a fornire "dettagliata

evidenza, esponendo anche i relativi conteggi, in ordine:

(1) alla determinazione della pensione spettante al ricorrente;

(2) alla individuazione, e relativa documentazione e data di relativa acquisizione, degli importi dei redditi considerati eccedenti rispetto al limite di legge",

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

ha sostanzialmente omesso di ottemperare, avendo trasmesso una "relazione" di poche righe, del tutto insufficiente a dimostrare la correttezza del proprio operato.

7.3 Inoltre, non appare dirimente la circostanza, ivi riferita, che il ricorrente non avesse dichiarato nella domanda di reversibilità di fruire di altri redditi, atteso che detti redditi - che l'I.N.P.S., peraltro, non ha provato essere stati già riscossi alla data di presentazione dell'istanza - , sono stati correttamente esposti dal ricorrente nel modello Unico 2017, utilizzato dall'I.N.P.S. in sede di verifica. D'altro canto, la scarna relazione non espone, nonostante l'espressa richiesta formulata con ordinanza, i calcoli eseguiti dall'I.N.P.S. per rilevare l'indebito, indicando quali redditi abbia ritenuto di calcolare a tal fine.

7.4 Da quanto precede, emerge che l'Istituto non abbia fornito prova dell'assenza di buona fede da parte del ricorrente.

8. Conclusivamente, il ricorso è fondato e va accolto.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

8.1 Per l'effetto, riguardo alle somme oggetto del presente giudizio, deve essere dichiarata sia l'irripetibilità delle somme già corrisposte all'appellante, ed oggetto del provvedimento di ripetizione, e il conseguente obbligo di restituzione di quanto recuperato dall'I.N.P.S. nelle more del presente giudizio.

8.2 Sulle somme da restituire, come sopra determinate, in adesione all'orientamento dell'Organo nomofilattico (Sez. Riun. n.33/2017/QM), spettano i soli interessi legali, a decorrere dalla data della domanda giudiziale.

9. Le spese legali, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., vanno compensate tra le parti, stante la natura delle questioni interpretative che hanno caratterizzato la materia in esame, oltre alla carente motivazione dei provvedimenti emessi dall'I.N.P.S. e al complessivo comportamento processuale delle parti.

10. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- a. accoglie il ricorso e per l'effetto, con riguardo alle somme oggetto del presente giudizio, dichiara l'irripetibilità delle somme corrisposte all'appellante e il conseguente obbligo di restituzione di quanto recuperato dall'I.N.P.S. nelle more del presente giudizio;
- b. condanna l'I.N.P.S. a corrispondere gli interessi legali sulle somme da restituire;
- c. compensa le spese legali;
- d. nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 marzo 2024.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione
dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.
196,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione
di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei riguardi
della parte privata e, se esistenti, del dante causa e
degli aventi causa e di soggetti terzi.

Il GIUDICE

(Cons. Saverio Galasso)

f.to digitalmente

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 25.11.2024
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**

 ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
25.11.2024
13:06:49
GMT+02:00

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03